



comune di trieste
giunta comunale
[seduta svolta in modalità telematica tramite audio-videoconferenza]

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

n. 11 dd. 14 GENNAIO 2026

[seduta svolta in modalità telematica tramite audio-videoconferenza]

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE **SI**

SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA

Prot corr. 52/26 - 5/2025

OGGETTO: Ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dal Comune di Trieste contro la sentenza n. 377/2025 T.A.R. FVG. Affidamento della codifesa giudiziaria.

Adottata nella seduta del 14/01/2026

Presenti i componenti di seguito indicati:

		Presente / Assente
Roberto Dipiazza	Sindaco	Presente
Serena Tonel	Vice Sindaco	Presente
Elisa Lodi	Assessore	Presente
Everest Bertoli	Assessore	Assente
Giorgio Rossi	Assessore	Assente
Sandra Savino	Assessore	Presente
Maurizio De Blasio	Assessore	Presente
Stefano Avian	Assessore	Presente
Michele Babuder	Assessore	Presente
Massimo Tognolli	Assessore	Presente
Caterina de Gavardo	Assessore	Presente

<<La seduta si svolge in modalità telematica tramite audio-videoconferenza, convenzionalmente presso la Sala della Giunta del Comune di Trieste sita in Largo Granatieri 2, come previsto dalla D.G. 332/2022 "Disciplina dello svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica mediante audio-videoconferenza">>

Partecipa il Segretario Generale **dott. Giampaolo GIUNTA**.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco **Roberto DIPIAZZA**.

ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal

19/01/2026 al 02/02/2026.

Oggetto: Ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dal Comune di Trieste contro la sentenza n. 377/2025 T.A.R. FVG. Affidamento della codifesa giudiziaria. Prot corr. 52/26 – 5/2025

Su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza

Premesso che con sentenza n. 377/2025 del T.A.R. FVG è stato deciso il ricorso sub R.G. 232/2024, integrato da motivi aggiunti, proposto contro il Comune di Trieste, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio FVG, il Ministero della Cultura, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione FVG;

rilevato che detta sentenza è stata resa con riferimento alla variante "Accesso Nord: mobilità sistematica e turistica - variante n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007. Adozione" e altri atti conseguenti;

considerato che la stessa ha accolto il ricorso introduttivo e, per l'effetto, ha annullato in parte qua alcuni degli atti impugnati tra i quali la delibera di conclusione del procedimento di VAS (nella specie: la deliberazione n. 637 del 20 novembre 2024);

verificato che con nota dd. 17/12/2025, conservata agli atti, il Direttore Generale ha espresso la volontà dell'Amministrazione di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato avvalendosi della codifesa tra l'Avv. Valentina Frezza, Direttrice dell'Avvocatura Civica e il Prof. Avv. Vittorio Domenichelli del foro di Padova, di cui il Comune di Trieste si è già avvalso per la codifesa, nel giudizio di primo grado innanzi il T.A.R. FVG sub RG n. 232/2024;

ritenuto, pertanto, opportuno affidare la codifesa per l'avvio dell'azione legale innanzi al Consiglio di Stato e per la difesa in giudizio ai predetti avvocati, entrambi patrocinanti presso le Magistrature Superiori;

rilevato che, al fine del conferimento dell'incarico inerente il ricorso di cui in oggetto, è stato interpellato a tal fine il suddetto Prof. Avv. Vittorio Domenichelli, il quale si è detto disponibile ad accettare l'incarico di codifesa anche nella proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, formulando una proposta di parcella (di cui alla nota mail prot. Corr. 52/26 – 3/2025 dd. 22/12/2025) per complessivi Euro 15.235,48.-;

rilevato, inoltre, che il sopracitato preventivo ed il curriculum vitae, già in atti, sono stati ritenuti congrui rispetto alla complessità e specificità della materia dei ricorsi in appello da presentare;

ritenuto, pertanto, di approvare il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico di assistenza giudiziaria in codifesa stabilito in Euro 15.235,48.- spese, cassa e IVA inclusa che verrà impegnato con successivo provvedimento dirigenziale al Cap. 23500, "Altri servizi per liti, arbitraggi, risarcimenti, a cura del servizio Avvocatura" che ha la copertura necessaria;

che lo stralcio al Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007 come modificata dalla legge 8.6.2008 n. 133 e dalla legge 18.6.2019 n. 69 avente ad oggetto "Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza" approvato con DG 435/2009 e modificato con DG 147/2010, precisa alla lettera C) ESCLUSIONI che sono esclusi dalla disciplina di detto regolamento ... "i provvedimenti per il conferimento all'esterno della rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Amministrazione..., relativamente a specifiche vertenze";

visto lo schema di disciplinare di incarico di assistenza giudiziaria in codifesa, all. sub 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sino alla conclusione dell'iter giudiziario dinanzi al Consiglio di Stato;

dato atto che lo stralcio al Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007 come modificata dalla legge 8/6/2008 n. 133 e dalla legge 18/6/2019 n. 69 avente ad oggetto "Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza" approvato con DG 435/2009 e modificato con DG 147/2010, alla lettera I) prevede la pubblicazione sul sito web dell'Ente dei provvedimenti di affidamento degli incarichi;

rilevato che sussiste l'urgenza per la formalizzazione degli atti contrattuali e lo svolgimento dell'attività prevista dall'incarico in argomento, e che sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

visti:

il co. 15 art. 183 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

lo Statuto comunale vigente;

richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale al Prof. Avv. Vittorio Domenichelli del foro di Padova per la significativa esperienza nel diritto amministrativo, come risulta dal curriculum vitae conservato in atti, oltre che per la precedente assistenza nel giudizio di primo grado, in codifesa con l'Avv. Valentina Frezza, Direttrice dell'Avvocatura Civica, per la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 377/2025 T.A.R. FVG;
2. di dare atto che l'affidamento dell'incarico in argomento non richiede la procedura comparativa, ai sensi dello stralcio del Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificati dalla L. 8/6/2008 n. 133 e dalla L. 18/6/2019 n. 69 avente ad oggetto "Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza approvato con DG 435/2009 e modificato con DG 147/2010, precisa alla lettera C) ESCLUSIONI che sono esclusi dalla disciplina di detto regolamento ..."i provvedimenti per il conferimento all'esterno della rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Amministrazione..., relativamente a specifiche vertenze";
3. di approvare il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico di assistenza giudiziaria con l'Avvocatura Civica stabilito in Euro 15.235,48.- spese, cassa e IVA incl. che verra' impegnato con successivo provvedimento dirigenziale al Cap. 23500, "Altri servizi per liti, arbitraggi, risarcimenti, a cura del servizio Avvocatura" che ha la copertura necessaria;
4. di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che stabilisce i rapporti

tra il Comune e il professionista e la durata dell'incarico di assistenza giudiziaria che decorre dalla data di comunicazione dell'affidamento, anche nelle more della stipula contrattuale, alla conclusione dell'iter giudiziario davanti al Consiglio di Stato;

5. di demandare al Sindaco e agli Uffici competenti l'adempimento degli atti di rispettiva competenza;
6. di dare atto della necessita' di disporre la pubblicazione del provvedimento di affidamento incarichi all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Trieste, una volta integrato con l'impegno della spesa tramite provvedimento dirigenziale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, tenuto conto che sussiste l'urgenza per la formalizzazione degli atti contrattuali e lo svolgimento dell'attività prevista dall'incarico in argomento, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.



comune di trieste
giunta comunale

SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA

Prot n. 52/26 - 5/2025

Proposta di deliberazione: Ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dal Comune di Trieste contro la sentenza n. 377/2025 T.A.R. FVG. Affidamento della codifesa giudiziaria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina **spesa**.

La Direttrice
del Servizio Avvocatura Civica
Avv. Valentina Frezza

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)



comune di trieste
giunta comunale

SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA

Prot corr. 52/26 - 5/2025

Proposta di deliberazione: Ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dal Comune di Trieste contro la sentenza n. 377/2025 T.A.R. FVG. Affidamento della codifesa giudiziaria.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

	<p>IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE <i>dott. Fabio Cipriani</i></p>
Trieste, <i>vedi data firma digitale</i>	<p><i>Documento sottoscritto con firma digitale</i> (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</p>

Il Sindaco Roberto Dipiazza fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 14/01/2026.

La suestesa deliberazione assume il n. **11**.

Il Presidente

Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale

dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 14/01/2026 16:05:57

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Premesso che con sentenza n. 377/2025 del T.A.R. FVG è stato deciso il ricorso sub R.G. 232/2024, integrato da motivi aggiunti, proposto contro il Comune di Trieste, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio FVG, il Ministero della Cultura, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione FVG;

rilevato che detta sentenza è stata resa con riferimento alla variante "Accesso Nord: mobilità sistematica e turistica - variante n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007. Adozione" e altri atti conseguenti;

rilevato che la stessa ha accolto il ricorso introduttivo e, per l'effetto, ha annullato in *parte qua* alcuni degli atti impugnati tra i quali la delibera di conclusione del procedimento di VAS (nella specie: la deliberazione n. 637 del 20 novembre 2024); che è interesse dell'Amministrazione comunale proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 377/2025 del TAR FVG;

che con deliberazione giuntale n. _____ dd. _____ per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di avvalersi di professionista esterno per la codifesa con l'avv. Valentina Frezza dell'Avvocatura Civica per la proposizione dell'appello innanzi al Consiglio di Stato e di affidare detto incarico al prof. avv. Vittorio Domenichelli del foro di Padova, stabilendone le condizioni;

che con successiva determinazione dirigenziale n. _____, esecutiva il _____, è stata impegnata la spesa relativa all'incarico;

che lo stralcio al Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007 come modificata dalla legge 8.6.2008 n. 133 e dalla legge 18/6/2019 n. 69 avente ad oggetto "Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza approvato con DG 435/2009 e modificato con DG 147/2010, precisa alla lettera C) ESCLUSIONI che sono esclusi dalla disciplina di detto regolamento ..."i provvedimenti per il conferimento all'esterno della

rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Amministrazione..., relativamente a specifiche vertenze";

visto l'art. 1 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252;

tutto ciò premesso:

Tra il Comune di Trieste e il Prof. Avv. Vittorio Domenichelli si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida al Prof. Avv. Vittorio Domenichelli, con Studio Legale in Galleria G. Berchet n. 8 – Padova del Foro di Padova, che accetta, l'incarico di assistenza giudiziaria, in codifesa con l'Avv. Valentina Frezza dell'Avvocatura Civica, per la presentazione dell'appello avverso la sentenza n. 377/2025 emessa dal T.A.R. FVG sub RG 232/2024 e la rappresentanza del Comune di Trieste nel relativo giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

Art. 2. CONTENUTI E LUOGO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le attività da svolgere in relazione al predetto incarico di cui all'art. 1, attengono alla proposizione di appello del Comune di Trieste ed alla relativa assistenza giudiziaria con l'Avv. Valentina Frezza dell'Avvocatura Civica, innanzi al Consiglio di Stato avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 377/2025 emessa dal T.A.R. FVG sub RG 232/2024.

L'incarico prevede la partecipazione dell'Avvocato agli incontri a Trieste presso la sede del Comune, la sede del Consiglio di Stato o altri uffici nei casi in cui ciò si renda opportuno.

Eventuali ulteriori attività di natura giudiziale rimangono estranee all'incarico.

Ulteriori azioni giudiziali che dovessero venir individuate come esperibili, potranno essere oggetto di separata trattazione.

Art. 3 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Il professionista è tenuto alla custodia ed al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, relativi all'incarico, nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, evitandone la diffusione e divulgazione, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 4. TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico decorre dalla data di comunicazione dell'affidamento, anche nelle more della stipula del contratto, e sino alla conclusione della vertenza innanzi il Consiglio di Stato.

Art. 5 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento dell'incarico, in ragione della codifesa con l'Avvocatura Civica, viene stabilito in Euro 8.469,00.- oltre spese generali per Euro 1.270,35.-, spese forfettarie Euro 1.500,00.-, oneri previdenziali 4% per Euro 449,57.-, IVA al 22% per Euro 2.571,56.- ed Euro 975,00.- per rimborso contributo unificato, per complessivi Euro 15.235,48.-.

Il pagamento verrà effettuato con le seguenti modalità:

- fondo spese pari ad Euro 6.000,00.- oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, al deposito dell'atto di appello;
- saldo alla definizione del giudizio.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di pervenimento al protocollo generale delle fatture elettroniche.

L'incaricato rinuncia espressamente alla rivalsa sulle spese generali ex D.M. 55/2014.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi avverrà con determinazione dirigenziale previa asseverazione del Segretario Generale trattandosi di consulenza legale al Sindaco.

In casi di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Art.6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che lo Studio ha indicato come conto corrente dedicato, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10.

Ai fini della liquidazione delle fatture elettroniche emesse si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul C/C bancario che l'Avvocato comunicherà con esclusione di responsabilità del Comune da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Art. 7 RISOLUZIONE

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce presupposto per la risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, comunicando l'avvenuta risoluzione del contratto - impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni - senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato da parte del Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al professionista nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente atto.

In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività sino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni.

Art. 8 RECESSO

Il professionista può recedere dall'incarico solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune via PEC almeno 30 gg. prima del recesso. Il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso. L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

Il contratto può essere risolto prima della naturale scadenza dell'incarico mediante provvedimento dell'Amministrazione in caso di colposo inadempimento da parte dell'incaricato.

Art. 9 OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto lo Studio e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" al link

“codice disciplinare e codici di comportamento”; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dello Studio la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 10 INCOMPATIBILITA'

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 11 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente incarico, non risolvibili in maniera transattiva, viene eletto quale foro competente quello di Trieste.

Art. 12 RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 13 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno reciprocamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, in relazione agli adempimenti inerenti e/o conseguenti al presente contratto.

Art. 14 DOMICILIO FISCALE

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in Padova, Galleria G. Berchet n. 8, (tel. 049 8751575, e-mail info@studiodomenichelli.it) dove elegge il proprio domicilio, agli effetti del presente atto.

Art. 15 SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto nonché quelle relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono ad esclusivo carico del Professionista.

Trieste, li

IL PROFESSIONISTA

Prof. Avv. Vittorio Domenichelli

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

AVVOCATURA CIVICA

avv. Valentina Frezza

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VALENTINA FREZZA

CODICE FISCALE: ****-****-***

DATA FIRMA: 12/01/2026 17:10:21

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA

CODICE FISCALE: ****-****-***

DATA FIRMA: 14/01/2026 16:05:58

NOME: ROBERTO DIPIAZZA

CODICE FISCALE: ****-****-***

DATA FIRMA: 15/01/2026 09:11:28